

rispondere alle accennate esigenze dell'interesse dell'Istituto, ed anche per ottenere una perequazione nelle condizioni di concessione in appalto, nonché una migliore selezione tra gli aspiranti alla nomina di Agente Generale dell'Istituto dal punto di vista delle possibilità finanziarie degli aspiranti stessi.-

Si tratta di stabilire come norma di carattere generale che ogni Agente Generale, assumendo la gestione in appalto di un'Agenzia, deve corrispondere all'Ente una somma a titolo di rilievo dell'Azienda che gli si affida.-

In via transitoria, questa somma deve comprendere l'importo dovuto all'Agente Generale uscente quale quota di valorizzazione portafoglio prefissata.-

Naturalmente il rilievo dell'Agenzia non dovrà costituire un credito dell'Agente Generale verso il suo successore, in quanto che esso è fine a sé stesso, mentre per la quiescenza in caso di cessazione della gestione provvede il Fondo di Previdenza.-

Ma poichè vi può essere il caso di un Agente Generale che dura in carica meno di un anno o pochissimi anni, per cui non sarebbe equo incamerare interamente la somma da lui versata, si potrà stabilire che:

- a) in caso di cessazione prima che sia compiuto il primo anno di gestione l'Istituto rimborsa l'intera somma;
- b) in caso di cessazione durante il 2° anno di gestione, l'Istituto rimborsa i quattro quinti di essa;
- c) nel 3° anno rimborsa i tre quinti;
- d) nel 4° anno due quinti;
- e) nel 5° anno un quinto.-

Dopo il quinto anno, non si fa luogo a nessun rimborso.-

In tal modo, l'Agente Generale uscente, avendo pagato soltanto quote di rilievo corrispondenti agli anni di durata della sua